



REGIONE DEL VENETO

Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria
Direzione Formazione e Istruzione

**DIRETTIVA
PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI**

**INTERVENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA
NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, NELLE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE DEL PRIMO E SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE,
STATALI E PARITARIE,
E NELLE SCUOLE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL VENETO
ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2024-2025**

L.R. n. 11 del 13/04/2001 (art. 138, comma 1, lett. f)



b434754d



Sommario

DISPOSIZIONI SULLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI	3
1. Elementi di contesto.....	3
2. Obiettivo generale.....	4
3. Destinatari.....	4
4. Tipologie progettuali e requisiti generali	4
4.1 Tipologia 1 - La scuola che collabora.....	4
4.2 Tipologia 2 - La scuola che crea	4
4.3 Requisiti generali per entrambe le tipologie di progetto.....	5
5. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti	5
5.1 Soggetti ammessi alla presentazione di progetti della Tipologia 1 - La scuola che collabora.....	5
5.2 Soggetti ammessi alla presentazione di progetti della Tipologia 2 - La scuola che crea.....	6
6. Aree tematiche	6
7. Costi ammissibili	6
8. Forme di partenariato.....	7
9. Protocolli, convenzioni, accordi di rete	8
10. Delega	8
11. Risorse	8
12. Modalità di presentazione dei progetti.....	9
13. Imposta di bollo	10
14. Procedure e criteri di valutazione.....	10
14.1 Requisiti di ammissibilità.....	10
14.2 Criteri di valutazione di merito dei progetti.....	11
15. Tempi ed esiti delle istruttorie	13
16. Monitoraggio.....	13
17. Comunicazioni	13
18. Termini per l'avvio e la conclusione degli interventi formativi	13
19. Indicazione del foro competente.....	14
20. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i.....	14
21. Tutela della privacy.....	14
DISPOSIZIONI SULLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI.....	15
22. Obblighi dei beneficiari	15
23. Avvio e realizzazione dei progetti	16
24. Modalità di erogazione dei contributi	16
25. Adempimenti conclusivi e rendicontazione	17
26. Vigilanza e controllo.....	17



b434754d



DISPOSIZIONI SULLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI**1. Elementi di contesto**

Lo sviluppo della personalità dei bambini e degli adolescenti, nonché lo sviluppo delle loro facoltà e attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità, sono le finalità che l'educazione deve perseguire secondo la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Il raggiungimento di questo obiettivo, cui tutti e tutte possiamo contribuire, è in grado di apportare benefici alla comunità intera. Il primo passo per garantire a bambini e ragazzi adeguate possibilità di crescita è assicurare loro un'adeguata istruzione.

Negli ultimi anni si è assistito inoltre a grandi progressi tecnologici che hanno portato all'ampliamento delle opportunità di apprendimento per tutti. Il solo accesso all'educazione però, in alcuni casi, non risulta sufficiente. È infatti necessario porre l'accento sulla qualità dell'educazione e sulla pertinenza dell'apprendimento declinata anche al contesto attuale. La scolarizzazione e l'educazione formale sono essenziali ma è necessario allargare la visione per favorire un apprendimento a 360 gradi.

Oltre ai benefici individuali, l'istruzione ha anche un importante impatto collettivo. Una popolazione ben istruita è più propensa all'innovazione, alla creatività e alla soluzione di problemi complessi. Essa contribuisce a ridurre le disuguaglianze, promuove la pace e la stabilità e stimola la crescita economica. Le società con un alto livello di istruzione vantano cittadini ben informati e coinvolti, che si impegnano attivamente per il benessere collettivo.

In quest'ottica la Regione Veneto mette in atto diverse politiche di sostegno e promozione della crescita dello studente.

Riconoscendo l'importanza strategica che l'istruzione e la formazione hanno per lo sviluppo sociale ed economico del territorio regionale, la Regione Veneto eroga contributi economici alle famiglie per il diritto allo studio ordinario e sostiene il contrasto alla dispersione scolastica, favorendo l'inclusione sociale degli studenti, anche attraverso una collaborazione con enti strumentali regionali.

Fondamentale risulta altresì l'attività di ampliamento dell'offerta scolastica e formativa che, grazie ad investimenti significativi, garantisce a tutti gli studenti, indistintamente, l'opportunità di sviluppare le proprie capacità e di acquisire gli strumenti necessari per diventare adulti consapevoli, in linea con quanto previsto dall'obiettivo n. 4 dell'Agenda 2030 di "assicurare un'istruzione di qualità, equa ed inclusiva, e promuovere opportunità di apprendimento permanente per tutti".

In questo contesto, esercitando le funzioni di cui all'art. 138 della L.R. n. 11 del 2001 e secondo quanto previsto dalla L.R. n. 8 del 2017, la Regione Veneto valorizza e sostiene i progetti delle singole istituzioni scolastiche e formative, unità fondamentali del sistema educativo, anche al fine di realizzare l'autonomia loro riconosciuta con D.P.R. n. 275 del 1999.

La presente direttiva vuole definire gli indirizzi per l'assegnazione dei contributi regionali a sostegno dei progetti di ampliamento dell'offerta formativa nelle Scuole dell'infanzia, nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie del primo e secondo ciclo di istruzione e nelle Scuole di Formazione Professionale del Veneto, da realizzare nell'anno scolastico-formativo 2024-2025.

Le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 offriranno l'occasione per realizzare, nell'anno scolastico formativo 2024-2025, iniziative progettuali che abbiano quale obiettivo la promozione dei valori olimpici e paralimpici, in linea con quanto previsto nell'ambito del programma regionale legato all'evento olimpico Veneto in Action, approvato con Deliberazione n. 174 del 14 febbraio 2020 della Giunta regionale. Il progetto, che coinvolge vari ambiti di rilevanza strategica, tra i quali quello della formazione e dell'istruzione, consente all'intero sistema veneto, pubblico e privato, di confrontarsi ed organizzare una strategia di crescita che prosegua anche oltre l'evento olimpico. La presente direttiva guarda dunque con favore all'occasione offerta dalle Olimpiadi, prevedendo la possibilità di realizzare progetti che abbiano quale obiettivo la diffusione dei valori olimpici e paralimpici.



b434754d



2. Obiettivo generale

Obiettivo generale è quello di mantenere elevato il livello di qualità dei percorsi educativi che contraddistinguono la scuola della Regione del Veneto e di formare giovani capaci di concorrere allo sviluppo sociale ed economico del territorio, anche alla luce delle importanti trasformazioni in atto, favorendo un'offerta formativa ricca e articolata per gli studenti, stimolando l'elevata professionalità degli insegnanti, valorizzando l'autonomia scolastica e incentivando l'integrazione di queste ultime con i soggetti del territorio, in conformità a quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti".

Il principio a cui si fa riferimento è quindi quello della centralità della scuola quale luogo di formazione e istruzione in cui si realizzano attività didattiche ed extra-didattiche capaci di soddisfare le esigenze di crescita della persona.

3. Destinatari

Destinatari diretti delle iniziative sono i bambini e le bambine della scuola dell'infanzia, le studentesse e gli studenti del sistema educativo di istruzione e di formazione veneto.

I progetti possono prevedere altresì la partecipazione di genitori e/o docenti, che potranno essere coinvolti in azioni accessorie e/o di completamento, funzionali alle finalità progettuali.

I destinatari dovranno essere individuati e descritti dettagliatamente nel progetto.

4. Tipologie progettuali e requisiti generali

4.1 Tipologia 1 - La scuola che collabora

Nella tipologia progettuale "*La scuola che collabora*" rientrano i progetti che possiedono almeno una di queste caratteristiche:

- rilevanza regionale o pluriprovinciale dell'iniziativa;
- iniziativa rivolta a soggetti eterogenei e caratterizzata da un livello di approfondimento e di complessità della tematica tale da richiedere una combinazione di interventi;
- presenza di forme di partenariato operativo rappresentativo della tematica oggetto della proposta progettuale.

Proprio da queste peculiarità è stato creato il nome "*La scuola che collabora*" che riconosce in questi progetti un ruolo di costruzione e condivisione e di collaborazione fra i vari soggetti coinvolti nella realizzazione dell'azione progettuale.

Il costo complessivo della proposta progettuale di tipologia 1 deve essere superiore o uguale a 20.000,00 euro.

Il contributo regionale può essere riconosciuto per un importo non superiore al 50% del costo complessivo del progetto e comunque non oltre l'importo massimo di euro 25.000,00.

Il contributo viene riconosciuto fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

4.2 Tipologia 2 - La scuola che crea

Nella tipologia progettuale "*La scuola che crea*" rientrano i progetti che sono circoscritti ad un'unica scuola dell'infanzia, istituzione scolastica o scuola di formazione professionale ma non si esclude la possibilità di proposte progettuali di tipologia 2 che coinvolgano alunne ed alunni di diverse istituzioni scolastiche. Rientrano in tale categoria i progetti che non presentano le caratteristiche di cui al punto 4.1.

Sono progetti che la scuola crea e propone per sé, in relazione al suo fabbisogno e alle sue specifiche peculiarità nell'ottica di una scuola propositiva, attenta ai bisogni dei propri studenti e pronta a mettersi in gioco.

Il costo complessivo della proposta progettuale di tipologia 2 deve essere inferiore ad euro 20.000,00.



b434754d



Il contributo regionale può essere riconosciuto per un importo non superiore al 70% del costo complessivo del progetto e comunque non oltre l'importo massimo di euro 5.000,00.

Il contributo viene riconosciuto fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

4.3 Requisiti generali per entrambe le tipologie di progetto

A pena d'inammissibilità:

- in adesione al presente Avviso è ammessa la presentazione di un unico progetto da parte del soggetto proponente, identificabile dal codice fiscale: la presentazione di più di un progetto comporta l'inammissibilità di tutti i progetti presentati;
- la tematica oggetto della proposta progettuale deve essere in linea con le finalità e i principi di cui all'art. 2 della Legge regionale 31 marzo 2017, n. 8, come indicato al punto 6. della presente Direttiva;
- il progetto per cui viene presentata richiesta di contributo regionale non deve avere scopo di lucro, né comportare costi a carico delle famiglie;
- il cofinanziamento a carico del beneficiario, anche mediante contributi in natura, deve essere sostenuto dal medesimo soggetto proponente e/o da altri soggetti privati o pubblici, ferma restando la gratuità degli interventi per i destinatari;
- non è consentito il cofinanziamento del progetto attraverso altri contributi regionali a valere su linee di intervento diverse da quella programmata con il presente provvedimento;
- ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 48 del DPR n. 445/2000, il soggetto proponente deve dichiarare nel Piano economico finanziario allegato alla domanda di ammissione al contributo se, per la realizzazione del progetto, beneficia o meno di altri contributi pubblici o privati.

5. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti

5.1 Soggetti ammessi alla presentazione di progetti della Tipologia 1 - La scuola che collabora

Possono avanzare domanda di assegnazione del contributo regionale per la realizzazione di progetti di ampliamento dell'offerta formativa della tipologia 1 - La scuola che collabora i seguenti soggetti:

- Scuole dell'infanzia, istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo di istruzione, statali e paritarie a gestione pubblica o privata, ai sensi dell'art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, appartenenti al sistema nazionale d'istruzione con almeno una sede nella regione del Veneto;
- Scuole della formazione professionale accreditate dalla Regione del Veneto iscritte nell'elenco di cui alla L. R. n. 19 del 9 agosto 2002 e s.m.i. Sono ammesse alla partecipazione le scuole della formazione professionale non iscritte nel predetto elenco, ma che hanno presentato istanza di accreditamento. Per i soggetti che, pur essendo ancora in fase di accreditamento, avranno ottenuto l'approvazione e il finanziamento di un progetto, l'avvio delle attività progettuali, entro il termine previsto dalla presente Direttiva, potrà avvenire solo a seguito dell'accettazione definitiva della domanda di accreditamento.
- Enti pubblici con sede nel territorio regionale;
- Fondazioni e Associazioni senza scopo di lucro che esercitino la loro attività a vantaggio della comunità e che abbiano almeno una sede operativa nel territorio regionale.

Le Associazioni e le Fondazioni devono dichiarare nel modulo di domanda il numero di repertorio di iscrizione al RUNTS (Registro unico nazionale terzo settore). Se non iscritte al RUNTS, allegano al modulo di domanda l'atto costitutivo e lo statuto redatti in forma pubblica o con scrittura privata registrata, da cui risulti l'assenza di scopo di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, se non già trasmessi alla Direzione Formazione e Istruzione in adesione alla DGR n. 485 del 29/04/2022 e DGR n. 598 del 19/05/2023 e sempreché non siano intervenute modificazioni all'assetto societario o gestionale del soggetto rappresentato. Sono esclusi dall'invio i soggetti accreditati dalla Regione del Veneto ai sensi della L.R. del 9 agosto 2002 e s.m.i. ("Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati").



b434754d



5.2 Soggetti ammessi alla presentazione di progetti della Tipologia 2 - La scuola che crea

- Scuole dell'infanzia, istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo di istruzione, statali e paritarie a gestione pubblica o privata, ai sensi dell'art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, appartenenti al sistema nazionale d'istruzione con almeno una sede nella regione del Veneto;
- Scuole della formazione professionale accreditate dalla Regione del Veneto iscritte nell'elenco di cui alla L. R. n. 19 del 9 agosto 2002 e s.m.i. Sono ammesse alla partecipazione le scuole della formazione professionale non iscritte nel predetto elenco, ma che hanno presentato istanza di accreditamento. Per i soggetti che, pur essendo ancora in fase di accreditamento, avranno ottenuto l'approvazione e il finanziamento di un progetto, l'avvio delle attività progettuali, entro il termine previsto dalla presente Direttiva, potrà avvenire solo a seguito dell'accettazione definitiva della domanda di accreditamento.

Si precisa, infine, che in caso di sospensione e/o revoca dell'accreditamento, l'Ente non può partecipare a nessun bando né come Ente proponente né come partner di progetto per tutta la durata della sospensione, decorrente dalla data di notifica del provvedimento medesimo.

6. Aree tematiche

I progetti di ampliamento dell'offerta formativa devono avere ad oggetto tematiche in linea con le finalità e i principi di cui all'art. 2 della L.R. n. 8/2017 "Il sistema educativo della Regione Veneto" che al comma 4, in particolare, prevede la promozione dell'educazione alla legalità, la valorizzazione delle competenze trasversali legate alla cultura del lavoro, il sostegno allo sviluppo delle competenze nelle tecnologie abilitanti, la diffusione delle discipline sportive, lo sviluppo della sensibilità artistica e musicale, la promozione dell'identità storica del popolo e della civiltà veneta nel contesto nazionale.

È esclusa la possibilità di presentare progetti che abbiano quale fine l'orientamento scolastico, la scuola aperta o la promozione dell'offerta formativa e/o l'attività del soggetto proponente.

7. Costi ammissibili

I contributi regionali vengono riconosciuti a condizione che siano destinati a coprire le seguenti tipologie di spesa:

- Docenza, codocenza o accompagnamento
 - Personale retribuito. Costi di docenza, codocenza e accompagnamento svolte da dipendenti della scuola oltre il proprio orario di servizio.
 - Personale retribuito. Costi di docenza, codocenza e accompagnamento svolte da personale non scolastico.
- Amministrazione, coordinamento di progetto
 - Personale retribuito. Costi per il coordinamento e l'amministrazione svolti da dipendenti della scuola oltre il proprio orario. Personale ATA e docente.
 - Personale retribuito. Costi per il coordinamento e l'amministrazione svolto da personale esterno alla scuola.
 - Altro.
- Promozione, informazione, sensibilizzazione
 - Costi per beni e servizi funzionali alla promozione delle attività. Costi di pubblicizzazione, divulgazione risultati, gadget.
- Spese per il funzionamento
 - Spese per l'utilizzo di locali, noleggio e manutenzione attrezzature strettamente funzionali alla realizzazione del progetto.
 - Materiale didattico di consumo funzionale alla realizzazione del progetto.



b434754d



- Spese di viaggio, vitto e alloggio del personale retribuito, strettamente funzionali agli obiettivi progettuali.
- Spese di viaggio, vitto e alloggio dei destinatari strettamente funzionali agli obiettivi progettuali.

Per una verifica sull'ammissibilità delle spese e relativamente al riconoscimento delle stesse in fase di verifica rendicontale del progetto, si rimanda a quanto previsto dal Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 556 del 15 maggio 2017.

Ai fini rendicontali si ricorda che:

- il costo delle ore di docenza, codocenza e accompagnamento svolte da dipendenti della scuola oltre il proprio orario di servizio non può superare il costo orario delle ore aggiuntive di insegnamento, definito dalla tabella 5 allegata al CCNL comparto scuola vigente;
- il costo delle ore di coordinamento e di amministrazione svolto da dipendenti della scuola (docente o personale ATA) oltre il proprio orario non può superare il costo delle ore aggiuntive non di insegnamento, definite dalla tabella 5 allegata al CCNL comparto scuola vigente per il personale docente e il costo delle ore diurne definito dalla Tabella 6 allegata al CCNL comparto scuola vigente, per il personale ATA;
- per quanto riguarda le ore di docenza, codocenza, accompagnamento, coordinamento e di amministrazione svolte da personale non scolastico, il beneficiario deve determinare il compenso orario secondo i principi di sana gestione finanziaria delle risorse, attraverso un'attenta analisi del mercato di riferimento e dei requisiti del soggetto incaricato. In questo caso deve essere fornita dimostrazione del fatto che la remunerazione richiesta è in linea con quanto percepito dal medesimo soggetto per lo svolgimento di analoghe attività negli ultimi due anni.

Per quanto riguarda le voci che riportano limiti massimi, eventuali costi orari superiori presentati in fase di rendicontazione comportano la rideterminazione del contributo sulla base dei costi massimi sopra riportati. A pena inammissibilità del progetto, i costi riportati nel piano economico finanziario preventivo non dovranno essere a carico delle famiglie e dovranno rispettare i seguenti parametri:

- il totale dei costi di docenza, codocenza, accompagnamento, amministrazione e coordinamento di progetto deve essere uguale o superiore al 50% del costo totale del progetto;
- il totale dei costi riferiti alle spese di promozione, informazione e sensibilizzazione non può superare il 15% del costo totale del progetto.

Tali percentuali devono essere state rispettate in sede di verifica rendicontale. L'amministrazione regionale si riserva di valutare, qualora non fossero rispettati tali parametri, l'eventuale revoca o rideterminazione del contributo assegnato.

Nel rispetto del raggiungimento degli obiettivi e del budget complessivo del progetto, potranno essere ammesse rimodulazioni, debitamente giustificate, previa autorizzazione della Regione e fermo restando il rispetto degli obiettivi progettuali ed il rispetto dei parametri sopra riportati. La richiesta di autorizzazione deve essere presentata, firmata digitalmente dal legale rappresentante, via PEC all'indirizzo formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it.

8. Forme di partenariato

Ciascun progetto può prevedere il partenariato che coinvolga soggetti pubblici o privati rappresentativi del territorio e della tematica su cui verte il progetto e che condivida gli obiettivi progettuali.

Il partner, che coopera attivamente con il soggetto proponente, offrendo servizi, competenze o fonti aggiuntive di capitale, può essere di tre tipologie:

- partner di rete: supporta gli interventi progettuali con i propri servizi sul territorio, fornisce informazioni, raccordo e collegamenti necessari, ma non contribuisce con risorse finanziarie proprie;
- partner sostenitore: sostiene con risorse finanziarie proprie l'iniziativa stessa e, a titolo gratuito, può partecipare con compiti specifici alla realizzazione delle attività;
- partner operativo: sulla base di un dettagliato piano di attività, realizza a titolo oneroso compiti specifici nell'ambito del progetto. La figura del partner operativo è assimilata a quella del soggetto



b434754d



proponente con cui condivide, per i compiti specifici ad esso affidati, la responsabilità della gestione e dell'attuazione degli interventi.

Si specifica che il ruolo di partner operativo e partner sostenitore sono fra loro incompatibili ad eccezione del caso in cui si offrano prestazioni e/o servizi in qualità di partner sostenitore, a titolo non oneroso, in funzioni/personale diversi da quelli utilizzati nel ruolo di partner operativo.

Ai partner non possono essere affidate le attività di coordinamento, direzione e segreteria organizzativa, che devono rimanere in capo al soggetto proponente. È vietato il ricorso alla delega.

L'adeguatezza del partenariato operativo rispetto alle finalità della proposta è oggetto di valutazione di merito, così come previsto dal parametro 3 "Coinvolgimento del territorio" dei criteri di valutazione.

Il ricorso al partenariato deve essere reso esplicito nella relazione descrittiva del progetto e mediante la compilazione del modulo "di adesione in partenariato". Il modulo, firmato digitalmente dal soggetto partner, deve essere trasmesso alla Direzione Formazione e Istruzione, unitamente alla domanda di ammissione al contributo, quale parte integrante della stessa.

Nel caso di variazioni relative al partenariato, queste dovranno essere comunicate tempestivamente alla Regione del Veneto, che valuterà l'ammissibilità dell'integrazione o della sostituzione. La decisione sarà da ritenersi definitiva.

9. Protocolli, convenzioni, accordi di rete

Nell'ambito del progetto, il soggetto proponente può stipulare Protocolli e/o Convenzioni con Istituzioni pubbliche (ad es. Enti locali, Autorità di pubblica sicurezza, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto o sue articolazioni territoriali, Istituti scolastici statali e paritari di ogni ordine e grado, Aziende ULSS), o Accordi di rete tra istituzioni scolastiche.

Protocolli, Convenzioni e Accordi di rete devono essere allegati alla domanda di ammissione al contributo, ai fini della valutazione di merito, così come previsto al punto 14 della presente Direttiva.

10. Delega

Le attività previste dal progetto non possono essere oggetto di delega. Il soggetto proponente deve dunque realizzare le attività in proprio o attraverso il ricorso a prestazioni individuali, partenariati o acquisizione di beni e servizi.

Rimangono sempre in capo al soggetto proponente le attività di coordinamento, direzione e segreteria organizzativa del progetto.

11. Risorse

Le risorse stanziare per la realizzazione dell'iniziativa di cui alla presente Direttiva ammontano complessivamente ad euro 250.000,00 e sono così distribuite:

- 150.000,00 euro destinati ai progetti di tipologia 1 - La scuola che collabora;
- 100.000,00 euro destinati ai progetti di tipologia 2 - La scuola che crea.

La copertura finanziaria è assicurata dalle sufficienti disponibilità iscritte nel capitolo 100171/U "Istruzione scolastica: funzioni della Regione per la programmazione, la promozione ed il sostegno (art. da 135 a 142, L.R. 13/04/2001, n. 11)", del Bilancio regionale di previsione 2024-2026, approvato con Legge regionale 22/12/2023, n. 32.



b434754d



12. Modalità di presentazione dei progetti

La domanda di partecipazione al bando, che dovrà essere redatta esclusivamente attraverso la compilazione del format on line, ed i relativi allegati che saranno resi disponibili con l'apposita modulistica, dovranno pervenire **entro e non oltre le ore 23:59 di venerdì 10 maggio 2024**.

La domanda deve essere presentata esclusivamente attraverso la modalità di seguito descritta.

Accedendo al sito internet, <https://spazio-operatori.regione.veneto.it/istruzione> alla sezione "Contributi per l'ampliamento dell'offerta formativa" sarà possibile compilare digitalmente la domanda di partecipazione e scaricare la modulistica a corredo della stessa. In particolare, saranno resi disponibili oltre al modulo on line per la domanda anche:

- il modulo "relazione descrittiva del progetto";
- il modulo "piano economico-finanziario";
- il modulo "partner" per l'attivazione del partenariato;
- il modulo "dichiarazione di assenza di cause ostative".

Una volta compilata telematicamente la domanda, all'indirizzo mail indicato dal soggetto proponente verrà automaticamente inviato un file PDF contenente la domanda di partecipazione generata dal sistema.

Tale file dovrà essere scaricato e firmato digitalmente dal dirigente scolastico o dal legale rappresentante.

Parimenti, dovranno essere firmati digitalmente dal dirigente scolastico o dal legale rappresentante i moduli "relazione descrittiva del progetto" e "piano economico-finanziario" precedentemente scaricati e compilati. Il modulo "partner" dovrà invece essere sottoscritto con firma digitale dal soggetto partner. I partner impossibilitati ad adempiere all'obbligo di firma digitale dovranno allegare una giustificazione che sarà valutata dalla Commissione di Valutazione.

Una volta firmati digitalmente, la domanda di partecipazione e la documentazione a corredo della stessa dovranno essere inviati alla Giunta Regionale del Veneto - Direzione Formazione e Istruzione tramite PEC, all'indirizzo formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it. L'oggetto del messaggio di posta elettronica dovrà recare "Ampliamento offerta formativa 2024/2025".

Oltre alla domanda di partecipazione e ai moduli di cui sopra, i soggetti di natura giuridica privata devono allegare, a pena di inammissibilità, la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'assenza di cause ostative, firmata digitalmente.

Le associazioni e le fondazioni che si trovino nella situazione descritta al punto 5 della presente Direttiva sono tenute altresì ad allegare statuto e atto costitutivo del soggetto redatti in forma pubblica o con scrittura privata registrata, da cui risulti l'assenza di scopo di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Tutta la documentazione a corredo della domanda di partecipazione, ad eccezione del modulo "partner", può essere inviata in un unico file PDF sottoscritto digitalmente dal dirigente scolastico o dal legale rappresentante del soggetto proponente.

Al fine di evitare inconvenienti che possano verificarsi in prossimità della scadenza del termine, si raccomanda di provvedere alla presentazione delle domande con congruo anticipo e di leggere attentamente le indicazioni per il corretto invio via PEC disponibili al link <https://www.regione.veneto.it/web/affari-general/pec-regione-veneto>.

La presentazione della domanda e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente direttiva e delle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie riguardanti la materia.

La valutazione dei progetti sarà effettuata da una Commissione di valutazione appositamente nominata con Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione. La relativa istruttoria si concluderà con Decreto del Direttore stesso entro 90 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione della domanda.



b434754d



13. Imposta di bollo¹

Il soggetto privato non esente è tenuto a versare in modo virtuale l'imposta di bollo di Euro 16, così come previsto dall'informativa pubblicata sul sito regionale, prot. n. 304756 del 15 luglio 2013.

Gli estremi dell'autorizzazione all'utilizzo del bollo virtuale ottenuta dall'Agenzia delle Entrate devono essere riportati nell'apposito quadro della domanda di ammissione.

In caso di mancato versamento dell'imposta di bollo la domanda di partecipazione potrà essere regolarizzata successivamente alla presentazione.

In mancanza dell'autorizzazione da parte dell'Agenzia delle Entrate all'utilizzo del bollo virtuale, l'imposta di bollo potrà essere assolta attraverso il pagamento a mezzo modello F24 oppure con versamento eseguito tramite intermediario convenzionato con rilascio del relativo contrassegno (c.d. bollo).

Nel caso di assolvimento dell'imposta a mezzo modello F24 o tramite intermediario convenzionato gli estremi del pagamento effettuato dovranno essere indicati nell'apposito quadro della domanda/progetto.

14. Procedure e criteri di valutazione

La domanda di partecipazione e il relativo progetto saranno istruiti in ordine all'ammissibilità e successivamente valutati nel merito da parte di una Commissione di valutazione nominata dal Direttore della Direzione Formazione e Istruzione con proprio atto.

14.1 Requisiti di ammissibilità

L'assenza di uno o più dei seguenti requisiti determina l'inammissibilità della domanda con conseguente interruzione dell'iter valutativo.

Termini	Rispetto dei termini temporali di presentazione delle proposte in relazione alle scadenze previste dall'Avviso.
Modalità	Rispetto delle modalità di presentazione delle proposte previste dall'Avviso.
Documentazione	Completa redazione della documentazione richiesta dalla Direttiva.
Requisiti soggettivi del soggetto proponente	Sussistenza nel soggetto proponente dei requisiti giuridici soggettivi previsti dalla presente Direttiva e dalla normativa vigente per poter attuare le azioni richieste dal bando.
Destinatari	Corrispondenza con le caratteristiche dei destinatari previste dal bando.
Tipologie progettuali	Rispetto di quanto previsto al punto 4 della Direttiva.
Parametri finanziari	Rispetto dei limiti di cui al punto 7 della presente Direttiva: - il totale dei costi di docenza, codocenza, accompagnamento, amministrazione e coordinamento di progetto dovrà essere superiore o uguale al 50% del costo totale del progetto;

¹ Non dovuta dagli Istituti scolastici statali, ai sensi del punto n. 16 Tabella allegato B al DPR 642/1972.
L'imposta di bollo dovrà essere assolta dal soggetto privato non esente



b434754d



	<ul style="list-style-type: none"> - il totale dei costi riferiti alle spese di promozione, informazione e sensibilizzazione non potrà superare il 15% del costo totale del progetto; - i costi riportati nel piano economico finanziario non devono essere a carico delle famiglie.
--	--

14.2 Criteri di valutazione di merito dei progetti

I progetti giudicati ammissibili sono valutati in base ai parametri di merito di seguito riportati.

PARAMETRO 1	QUALIFICAZIONE SOGGETTO PROPONENTE Grado di esperienza del soggetto proponente in relazione alla tematica trattata e alla realizzazione di progetti in collaborazione/partnership con istituzioni del territorio (ad esempio: Università, Enti locali, Corpi dello stato).	LIVELLO	PUNTI
		insufficiente	0 punti
		non del tutto sufficiente	1 -2 punti
		sufficiente	3- 4 punti
		discreto	5 - 6 punti
		buono	7- 8 punti
		ottimo	9- 10 punti
PARAMETRO 2	RILEVAZIONE DEL FABBISOGNO E GRADO DI COERENZA DEL PROGETTO CON LE FINALITÀ INDIVIDUATE DALLA DIRETTIVA Analisi del fabbisogno formativo a cui il progetto intende rispondere e coerenza del progetto in rapporto alle finalità stabilite dalla Direttiva e al target dei destinatari.	LIVELLO	PUNTI
		insufficiente	0 punti
		non del tutto sufficiente	1- 2 punti
		sufficiente	3- 4 punti
		discreto	5- 6 punti
		buono	7- 8 punti
		ottimo	9- 10 punti
PARAMETRO 3	COINVOLGIMENTO DEL TERRITORIO, DEI DESTINATARI E PRESENZA DI PARTENARIATI Definizione dell'area territoriale interessata, numero di scuole interessate, numero di destinatari previsti. Presenza e coinvolgimento di partner operativi rappresentativi nella tematica oggetto della proposta progettuale in termini di valore aggiunto dal punto di vista della realizzazione del progetto. Presenza di Protocolli/Convenzioni/Accordi di rete con Istituti scolastici, che garantiscano una maggiore finalizzazione dell'iniziativa.	LIVELLO	PUNTI
		insufficiente	0 punti
		non del tutto sufficiente	1- 2 punti
		sufficiente	3- 4 punti
		discreto	5- 6 punti
		buono	7- 8 punti
		ottimo	9- 10 punti



b434754d



PARAMETRO 4	QUALITÀ DELLA PROPOSTA Qualità della proposta in termini di: Unicità, originalità (proposta innovativa che non si ripete con progetti già esistenti); chiarezza espositiva, completezza, esaustività della stessa con riferimento agli obiettivi; attenzione alla qualità dell'impianto complessivo e delle singole fasi, che devono essere dettagliate in modo chiaro e preciso sia nella descrizione dei contenuti che nell'individuazione delle modalità di attuazione e degli strumenti utilizzati.	LIVELLO	PUNTI
		insufficiente	0 punti
		non del tutto sufficiente	1-2 punti
		sufficiente	3-4 punti
		discreto	5-6 punti
		buono	7-8 punti
		ottimo	9- 10 punti
PARAMETRO 5	METODOLOGIA E BUONE PRASSI Metodologie applicate per la realizzazione delle attività con particolare riferimento al grado di innovazione delle stesse e alla coerenza tra l'articolazione del progetto e i contenuti proposti. Presenza di elementi di replicabilità e trasferibilità in altri contesti scolastici.	LIVELLO	PUNTI
		insufficiente	0 punti
		non del tutto sufficiente	1-2 punti
		sufficiente	3-4 punti
		discreto	5-6 punti
		buono	7-8 punti
		ottimo	9-10 punti
PARAMETRO 6	MONITORAGGIO E VALUTAZIONE Monitoraggio in itinere del progetto e valutazione finale, anche in relazione ai risultati di apprendimento in termini di competenze degli alunni.	LIVELLO	PUNTI
		insufficiente	0 punti
		non del tutto sufficiente	1-2 punti
		sufficiente	3-4 punti
		discreto	5-6 punti
		buono	7-8 punti
		ottimo	9-10 punti
PUNTEGGIO PREMIALE	Adesione dell'Istituzione scolastica che presenta la richiesta alla Rete Regionale delle scuole che promuovono salute	Punti 1	

Possono essere ammessi al finanziamento i progetti che ottengono un punteggio almeno pari a 18 e almeno la sufficienza in ciascun parametro, escluso il punteggio premiale.

Viene assegnato un punteggio premiale per le istituzioni scolastiche che aderiscono alla Rete regionale delle scuole che promuovono la salute². Le scuole che aderiscono alla Rete Regionale (SPS) inseriscono nella loro programmazione ordinaria iniziative finalizzate alla promozione della salute di tutti i soggetti (studenti, docenti, personale non docente, dirigenza, famiglie, ecc.) così che benessere e salute diventino reale "esperienza" nella vita delle comunità scolastiche e che da queste possibilmente si diffondano alle altre componenti sociali (in particolare le famiglie). Il soggetto proponente dovrà dichiarare l'adesione alla

² <https://www.regione.veneto.it/web/sanita/salute-in-tutte-le-politiche>



b434754d



rete nella domanda di partecipazione. La dichiarazione verrà verificata tramite consultazione dell'elenco depositato presso la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria.

A seguito dell'attribuzione dei punteggi da parte della Commissione valutatrice vengono formate due distinte graduatorie di merito, una per i progetti della Tipologia 1 – “La scuola che collabora” e una graduatoria per i progetti della Tipologia 2 – “La scuola che crea”.

Il contributo viene assegnato agli interventi utilmente collocati nelle graduatorie di merito fino a esaurimento delle risorse disponibili.

In caso di parità di punteggio, laddove le risorse fossero insufficienti a finanziare tutti i progetti posti pari merito, l'assegnazione viene a favore del progetto con richiesta di contributo pubblico proporzionalmente inferiore in rapporto al costo complessivo del progetto.

Si specifica che nel caso di assegnazione parziale del contributo richiesto il progetto dovrà comunque essere realizzato in conformità a quanto approvato.

15. Tempi ed esiti delle istruttorie

L'approvazione delle proposte progettuali avviene con decreto del Direttore della Direzione formazione istruzione entro 90 giorni dalla chiusura dei termini previsti per la presentazione delle domande.

Il decreto di approvazione delle risultanze di istruttoria verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale.

Le graduatorie dei progetti presentati verranno pubblicate sul sito della Regione Veneto e in particolare su <https://spazio-operatori.regione.veneto.it/istruzione>, alla voce *Contributi per l'ampliamento* dell'offerta formativa. La pubblicazione vale quale notifica dei risultati dell'istruttoria. Si raccomanda pertanto ai soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per rimanere informati sugli esiti delle attività istruttorie, sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare.

16. Monitoraggio

I soggetti ammessi al contributo sono tenuti a monitorare lo stato di avanzamento del progetto e il raggiungimento degli obiettivi programmati.

L'avanzamento delle attività sarà altresì oggetto di monitoraggio da parte dell'amministrazione regionale che potrà avvalersi, a tal fine, di questionari strutturati.

I beneficiari del contributo sono tenuti a fornire, su richiesta della Regione, i dati necessari al monitoraggio di cui sopra.

17. Comunicazioni

Tutte le disposizioni di interesse generale in relazione all'Avviso di riferimento alla presente Direttiva saranno comunicate sul sito istituzionale www.regione.veneto.it (la pagina sarà disponibile all'indirizzo <https://spazio-operatori.regione.veneto.it/istruzione>, alla voce *Contributi per l'ampliamento* dell'offerta formativa). Si raccomanda pertanto ai soggetti proponenti di consultare periodicamente il predetto sito per rimanere informati.

18. Termini per l'avvio e la conclusione degli interventi formativi

Gli interventi approvati devono essere avviati entro il 30 novembre 2024. Il mancato avvio entro il termine indicato comporta la decadenza dal contributo concesso.

L'avvio del progetto deve essere comunicato all'amministrazione regionale mediante l'apposito modulo, che verrà fornito con la guida per la realizzazione dei progetti. Il modulo, firmato digitalmente dal legale rappresentante, deve essere trasmesso via PEC all'indirizzo formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it.



b434754d



I progetti devono concludersi entro il 31 agosto 2025.

19. Indicazione del foro competente

Competente per le controversie inerenti alla presente procedura è il Foro di Venezia.

20. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i.

Responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 è il dott. Massimo Marzano Bernardi, Direttore della Direzione Formazione e Istruzione.

21. Tutela della privacy

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196 del 30/06/2003, aggiornato dal D. Lgs. n. 101 del 10/08/2018 di adeguamento al Regolamento 2016/679/UE del 27 aprile 2016 - GDPR) e della DGR n. 596/2018.

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la valutazione delle richieste e dei progetti di ampliamento dell'offerta formativa e l'eventuale concessione di contributo per la realizzazione di interventi per l'ampliamento dell'offerta formativa oggetto dell'Avviso di riferimento alla presente Direttiva, nei limiti e secondo le disposizioni di legge, di regolamento o atto amministrativo e la base giuridica del trattamento (ai sensi dell'articolo 6 e del Regolamento 2016/679/UE) è riconducibile alla seguente specifica normativa: L.R. n 8/2017 e s.m.i., L. n. 53/2003 e D.lgs. n. 226/2005 e s.m.i.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

Il Titolare del trattamento dei dati è: Regione del Veneto - Giunta regionale, con sede a Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901.

Il Delegato al trattamento, ai sensi della D.G.R. n. 596 del 8 maggio 2018, è il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, email: formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it - PEC: formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it.

Il Data Protection Officer ha sede presso Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168 – 30121 Venezia, email: dpo@regione.veneto.it - PEC: dpo@pec.regione.veneto.it.



b434754d



DISPOSIZIONI SULLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI**22. Obblighi dei beneficiari**

Il beneficiario del contributo è tenuto a:

- a. realizzare le attività del progetto approvato, nel rispetto della Direttiva regionale di riferimento e delle disposizioni nazionali;
- b. comunicare alla Regione nei termini e con le modalità richieste dalla stessa le informazioni su luogo, data, ora di svolgimento dell'intervento programmato, numero di partecipanti previsti, numero di partecipanti effettivi e docenti o relatori impiegati;
- c. disporre di locali e attrezzature in regola con le vigenti norme in tema di antinfortunistica, di igiene, di tutela ambientale, di edilizia scolastica nei casi previsti dalla Direttiva di riferimento, di tutela della salute negli ambienti di lavoro, prevenzione incendi. Ricade sull'esclusiva responsabilità del beneficiario nei confronti della Regione la sussistenza delle predette idoneità della sede comunque oggetto di svolgimento;
- d. disporre delle eventuali attrezzature, apparati e macchinari necessari per la realizzazione delle attività, secondo quanto indicato nei progetti approvati;
- e. garantire, nei confronti della Regione del Veneto e dei destinatari, la competenza e la professionalità degli operatori necessarie alla realizzazione del progetto approvato e il rispetto dei ruoli professionali previsti dal progetto ove presenti;
- f. comunicare tempestivamente alla Regione eventuali modifiche di natura formale che non comportino mutamenti sostanziali alla struttura e/o all'attività del beneficiario: denominazione o ragione sociale, cariche, sede legale, forma giuridica ecc.;
- g. comunicare i dati minimi essenziali utili al censimento in stesura delle anagrafiche, quali esatta denominazione, codice fiscale, partita IVA, categoria giuridica di appartenenza (es. tipo di società commerciale, consorzio, cooperativa), specificando, nel caso delle associazioni, se sia riconosciuta o meno. Tale adempimento non è necessario se il soggetto ha già inviato alla Regione, in qualità di beneficiario di precedenti contribuzioni, la scheda dati anagrafici redatta su modello regionale e la stessa risulta ancora aggiornata;
- h. comunicare tempestivamente alla Regione eventuali ritardi o variazioni nell'esecuzione delle attività relative al progetto;
- i. rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale, di sicurezza dei lavoratori;
- j. garantire la copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile nei confronti dei partecipanti, esonerando espressamente la Regione da ogni chiamata in causa e/o da ogni responsabilità in caso di mancata e/o irregolare stipulazione delle assicurazioni medesime;
- k. conservare presso la propria sede legale la documentazione probatoria delle attività svolte, nonché a conservare una copia della documentazione riferita alle assicurazioni stipulate presso la sede di svolgimento dell'attività;
- l. adottare un sistema di contabilità tale da consentire la tracciabilità delle operazioni relative al progetto/contributo;
- m. contabilizzare a norma di legge, al fine di rispettare il divieto di doppio contributo delle spese, tutte le entrate derivanti dai finanziamenti pubblici per le attività, nonché tutte le entrate eventualmente generate dall'intervento finanziato, che riducono il contributo per la parte eccedente i dati a preventivo;
- n. registrare le attività oggetto di contributo secondo le disposizioni di riferimento. I documenti utilizzati per la registrazione delle attività devono essere mantenuti presso la sede delle attività;
- o. conservare i documenti sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica per i 5 anni successivi all'ultimo pagamento al beneficiario nel rispetto del termine previsto dalla normativa fiscale nazionale di riferimento;
- p. ottemperare agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 35 D.L. 34/2019 (solo nel caso in cui il beneficiario sia Associazione, Onlus, Fondazione).



b434754d



L'art. 35 del D.L. 34/2019 convertito in L. 58/2019 che ha modificato l'art. 1, commi da 125 a 129 della L. n.124/2017, dispone che le Associazioni, Onlus e Fondazioni sono tenute a pubblicare sui propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati, nell'esercizio finanziario precedente, di importo non inferiore a euro 10.000 dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Si rammenta, a tale proposito, che a partire dal 1° gennaio 2020, il mancato rispetto dell'obbligo comporta l'irrogazione, da parte dell'amministrazione che ha erogato il beneficio o dall'amministrazione vigilante o competente per materia, di una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti con un importo minimo di euro 2.000, a cui si aggiunge la revoca integrale del beneficio nel caso in cui all'obbligo di pubblicazione non si adempia comunque nel termine di 90 giorni dalla contestazione.

23. Avvio e realizzazione dei progetti

Prima di avviare il progetto il beneficiario provvede a trasmettere l'atto di adesione redatto su apposito modello regionale con allegata l'informativa privacy.

I progetti riferiti all'Anno Scolastico-Formativo 2024/2025 dovranno essere realizzati entro il 31 agosto 2025, a pena di mancato riconoscimento dei costi sostenuti dopo i termini sopra indicati, fatte salve eventuali proroghe concesse per giustificato motivo con decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione.

I rapporti nascenti per effetto dell'approvazione del progetto non possono costituire oggetto di cessione né di sub-ingresso parziale e/o totale a favore di terzi diversi dal soggetto proponente, a pena di revoca del contributo concesso, senza preventiva autorizzazione del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione.

In ogni caso la Regione del Veneto rimane del tutto estranea ai contratti a qualunque titolo che il beneficiario concluda con terzi in relazione al progetto approvato. Il beneficiario esonera da ogni responsabilità la Regione del Veneto per qualunque controversia che dovesse insorgere con i terzi nell'interpretazione, validità ed esecuzione dei contratti di cui sopra. La Regione del Veneto è inoltre sollevata da ogni responsabilità verso terzi per inosservanza della vigente normativa in tema di antinfortunistica, di igiene, di tutela ambientale, di edilizia scolastica, di tutela della salute negli ambienti del lavoro, prevenzione incendi, compresa l'attuazione delle prescrizioni tecniche, antinfortunistiche e previdenziali relative alla corretta esecuzione e gestione degli interventi.

Le attività degli operatori i cui costi sono rendicontati nell'ambito del progetto dovranno essere registrate giornalmente su appositi report chiamati "fogli registrazione attività".

24. Modalità di erogazione dei contributi

Nell'ambito della presente Direttiva i contributi assegnati saranno erogati in un'unica soluzione, all'avvio del progetto, anticipatamente rispetto all'approvazione rendicontale, previa presentazione da parte del beneficiario di nota di richiesta di pagamento, in regime fuori campo IVA, art. 2, comma 3, DPR 633/1972, completa di marca da bollo da Euro 2,00, salvo i casi di esenzione.

Qualora il beneficiario rivesta natura di soggetto privato si rende necessaria anche la presentazione di apposita polizza fideiussoria, o fideiussione bancaria, redatta su modello regionale. Si precisa che non possono essere accettate garanzie prestate da soggetti che non risiedono nel territorio della Repubblica. La polizza fideiussoria sarà svincolata successivamente all'approvazione del rendiconto, qualora non fossero dovute restituzioni a carico del beneficiario. Resta inteso che, in caso di mancata presentazione della prevista fideiussione, le somme spettanti saranno erogate direttamente a saldo, successivamente all'approvazione rendicontale.

La garanzia dovrà essere rilasciata da istituti di credito o bancari, società di assicurazione regolarmente autorizzate, o società finanziarie iscritte nel nuovo albo degli intermediari finanziari ex art. 106 Testo Unico Bancario (TUB), a favore della Regione del Veneto per la restituzione alla stessa degli importi da questa



b434754d



erogati al beneficiario in relazione al contributo concesso. Sono esclusi gli intermediari finanziari esteri che non hanno una stabile organizzazione in Italia.

25. Adempimenti conclusivi e rendicontazione

I soggetti beneficiari del contributo, ai fini del riconoscimento dello stesso, dovranno realizzare gli obiettivi previsti in fase di presentazione del progetto. Le variazioni progettuali, preventivamente comunicate e approvate dagli uffici regionali, potranno comportare anche una rimodulazione del contributo nel rispetto del massimale approvato.

Ai fini della verifica rendicontale il beneficiario dovrà presentare il rendiconto delle attività realizzate e delle spese sostenute entro 60 giorni dal termine ultimo per la conclusione del progetto indicato nella presente Direttiva, alla Direzione Formazione e Istruzione secondo le modalità determinate con il DDR n. 556/2017, reperibile sul sito <https://spazio-operatori.regione.veneto.it/istruzione>.

La mancata presentazione del rendiconto delle attività eseguite, decorsi oltre 150 giorni dal termine di conclusione del progetto, comporta l'avvio del procedimento di decadenza dal contributo concesso, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 7 e ss. della L. n. 241/90 e s.m.i., con conseguente restituzione degli accanti erogati, integrati dagli interessi legali computati dalla data di pagamento sino all'effettiva restituzione.

Nel caso in cui, ad avvenuta approvazione del rendiconto, la spesa ammessa fosse inferiore all'importo erogato in conto anticipi, il beneficiario dovrà procedere alla restituzione immediata delle somme percepite in eccesso.

26. Vigilanza e controllo

Il beneficiario si impegna a sottostare al controllo sull'attività da parte della Regione del Veneto mediante verifiche ispettive, sopralluoghi, esibizione di atti, documentazione amministrativa e contabile ecc., richiesta da personale regionale o incaricato dalla Regione.

Il beneficiario è tenuto a produrre, a semplice richiesta della Regione del Veneto, ogni atto e documento concernente le attività oggetto di contributo, nonché a fornire ogni chiarimento o informazione richiesta.

Le irregolarità od omissioni riscontrate circa il regolare svolgimento dell'attività comporteranno la proporzionale decurtazione del contributo assegnato. In caso di grave violazione della normativa inerente la gestione delle attività, la Regione del Veneto si riserva di procedere alla revoca integrale del contributo.

In caso di violazioni, secondo le vigenti disposizioni, comportanti la revoca totale o parziale del contributo, la sua decurtazione ovvero il mancato riconoscimento di alcune spese, la Direzione Formazione e Istruzione, previa contestazione al beneficiario ai sensi della L. n. 241/90 e tenuto conto delle controdeduzioni dello stesso, da far pervenire entro il termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento delle stesse, provvede con proprio atto motivato alla suddetta revoca, decurtazione o non riconoscimento.

Costituiscono fonti per l'accertamento delle violazioni i riscontri ispettivi della competente struttura, nonché i verbali di constatazione della Guardia di Finanza, redatti ai sensi dell'art. 30 della L. n. 526/99, dell'art. 20 del D.lgs. n. 74/00, degli artt. 51 e 52 del DPR n. 633/72 e degli artt. 31, 32 e 33 del DPR n. 600/73, i cui rilievi sono autonomamente valutati dall'Amministrazione Regionale, nonché ogni altro atto idoneo allo scopo.

Qualora, nei confronti del beneficiario, emergessero comunque gravi indizi di irregolarità, riguardanti l'attività oggetto della presente Direttiva, la Regione del Veneto si riserva di disporre la sospensione cautelativa dell'erogazione del contributo in relazione alla specifica attività, fino a completo accertamento della sussistenza o meno delle predette irregolarità. La sospensione è disposta con atto motivato della struttura competente, comunicato al beneficiario.



b434754d

